

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2349-A)

## RELAZIONE DELLA 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE ZANE)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

NELLA SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1967

---

Comunicata alla Presidenza il 24 ottobre 1967

---

Proroga del termine indicato nell'articolo 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15,  
per l'emanazione di norme delegate intese a disciplinare l'istituto dell'infor-  
tunio *in itinere*

---

ONOREVOLI SENATORI. — Col disegno di legge n. 2349 viene proposta dal Governo una nuova proroga del termine — già prorogato con precedenti disposizioni — previsto dall'articolo 31 della legge 19 gennaio 1963, numero 15, per l'emanazione di norme delegate intese a disciplinare l'istituto dell'infortunio *in itinere*.

L'ultima proroga stabilita con la legge 1° dicembre 1966, n. 1086, è scaduta il 30 giugno 1967, ragione per cui, concedendo la nuova proroga richiesta, si dovrà procedere ad una modifica formale del titolo della legge, dato che si tratta di riapertura di un termine scaduto.

Entro il 30 giugno 1967 il Governo veniva delegato dal citato articolo 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, ad emanare, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, norme intese a disciplinare l'istituto dell'infortunio *in itinere*, in maniera che siano compresi nella tutela assicurativa gli eventi occorsi al lavoratore durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza a quello di lavoro, salvo il caso di interruzione o deviazione per motivi di interesse personale, o comunque, indipendenti dal lavoro.

Con le stesse norme saranno, analogamente, disciplinati i casi di infortunio occorsi durante il trasferimento alla località di lavoro o durante il ritorno di lavoratori ingaggiati per attività da svolgere in località distanti dalle loro residenze, purchè il normale o prestabilito itinerario di andata e ritorno non sia stato mutato o interrotto, se non per necessità essenziali.

Alla spesa relativa all'applicazione delle norme suddette si provvederà, secondo il citato articolo 31, mediante una addizionale sui contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da determinarsi e da ripartirsi nelle misure e nei modi che saranno stabiliti con le norme stesse.

Sulla base di detta delega, la cui ampiezza è facilmente rilevabile dalla lettura del testo surriportato, il Governo ha proceduto ad effettuare i calcoli statistico-attuariali,

anche sulla scorta delle esperienze di altri Paesi della Comunità economica europea, i quali hanno una copertura assicurativa di rischi analoga a quella che dovrebbe essere garantita mediante il provvedimento delegato.

La dimensione della spesa non sarà, secondo detti calcoli, inferiore ai 90 miliardi ed è anzi da prevedersi una ulteriore dilatazione allargandosi il campo di applicazione della tutela assicurativa dell'infortunio *in itinere*. Tale carico finanziario, da accollarsi per 80 miliardi alle gestioni industriali e per 10 miliardi all'agricoltura, non appare sopportabile dalla produzione in questa fase di appena avviata ripresa economica.

A queste difficoltà di ordine tecnico-finanziario che già hanno consigliato le precedenti proroghe, si aggiungono ora motivi nuovi. Infatti, presso la Camera dei deputati, è in corso d'esame il disegno di legge per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Diventando operanti dette disposizioni, che si allineeranno con quelle degli altri Paesi della Comunità economica europea, si otterrà indubbiamente un notevole alleggerimento di oneri per le azioni di rivalsa nei confronti dei responsabili degli infortuni stradali.

Va inoltre ricordato un altro disegno di legge pure in corso di esame alla Camera dei deputati e precisamente quello recante il numero 4196, concernente la riscossione unificata dei contributi di previdenza e di assistenza, nonché una nuova disciplina delle contribuzioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore industria.

Con tale disegno di legge il Governo si propone di attuare una riforma strutturale sul piano tecnico e funzionale della contribuzione gestita dall'INAIL. Da un lato semplifica e riduce in misura determinante l'attuale tariffa dei premi, dall'altro opera una fondamentale trasformazione del sistema finanziario della gestione, basato sul sistema tecnico della « ripartizione pura » di tutti gli oneri della gestione attraverso la costituzione di una speciale riserva di garanzia

per l'erogazione delle rendite. Tale sistema ricondurrebbe, secondo la relazione che accompagna il disegno di legge, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali — settore industria — nell'alveo generale del sistema finanziario della previdenza sociale, consentendo altresì la riduzione dei tassi di premio.

È parso alla maggioranza della Commissione che i motivi sopra richiamati siano più che sufficienti per consentire, anche in vista di una prevedibile riduzione di oneri, una riapertura dei termini per l'emanazione delle norme intese a disciplinare l'infortunio *in itinere*. Non è detto con ciò che non permanga la validità e l'impegno ad emanare, entro un conveniente lasso di tempo, le norme delegate dalla legge 19 gennaio 1963, n. 15. La lacuna grave della mancata tutela del lavoratore di fronte al rischio dell'infortunio *in itinere* dev'essere eliminata. Si

tratta in effetti di predisporre uno strumento aggiornato utile allo scopo che il legislatore si propone di raggiungere. A questo proposito la Commissione del lavoro si è dichiarata d'accordo onde il nuovo termine venga stabilito al 31 dicembre 1968, fermi restando i criteri e le modalità di emanazione previsti dalla legge 19 gennaio 1963, n. 15.

Onorevoli senatori, per le ragioni che ho avuto l'onore di esporre nella presente relazione, propongo, a nome della 10<sup>a</sup> Commissione del Senato, l'approvazione del disegno di legge n. 2349, con la modifica ricordata nelle premesse. Dovrà infatti essere modificato il titolo della legge trattandosi, come già si è detto, non più di proroga di un termine (già scaduto), bensì di riapertura del termine indicato dalla legge 19 gennaio 1963, n. 15.

ZANE, relatore

#### TESTO DEL GOVERNO

#### DISEGNO DI LEGGE

Proroga del termine indicato nell'articolo 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per l'emanazione di norme delegate intese a disciplinare l'istituto dell'infortunio *in itinere*

Articolo unico.

Il termine previsto dall'articolo 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per l'emanazione delle norme aventi forza di legge relative alla disciplina dell'infortunio *in itinere*, già prorogato con le leggi 11 marzo 1965, n. 158 e 1° dicembre 1966, n. 1086, è fissato al 31 dicembre 1968, fermi restando i criteri e le modalità di emanazione previsti dallo stesso articolo.

#### TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

#### DISEGNO DI LEGGE

Riapertura del termine indicato nell'articolo 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per l'emanazione di norme delegate intese a disciplinare l'istituto dell'infortunio *in itinere*

Articolo unico.

Identico.